



**COMUNE DI
MOLINO DEI TORTI**

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE N. 19

Trasmessa alla Sezione Provinciale del

CO.RE.CO. con elenco N. 9

in data 08/07/1996

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

L'anno millenovecentonovantasei addì VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21 nella Sala delle adunanze consiglieri.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

all'appello risultano:

	COGNOME E NOME	Presenti	Assenti
1	TORTI PIER VINCENZO	SI	
2	CALDIROLA RENATO		SI
3	MEGARDI ALESSANDRO	SI	
4	FARA MONICA	SI	
5	CANTELLI MASSIMO	SI	
6	TORTI PIER MAURO	SI	
7	SOLDINI GIACOMINO	SI	
8	GIACOBONI MAURA in BALDUZZI		SI
9	ZAMBRUNI PATRIZIO	SI	
10	PASQUALI GIANNINO		SI
11	TORTI RIGOLDALDO		SI
12	SOLDINI TECLA	SI	
13	CREPALDI FRANCO		SI
TOTALI		8	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. Dott.ssa ANGELA IANNIELLO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Geom. PIER VINCENZO TORTI assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto all'ordine del giorno.

Si da' atto che, nel corso della trattazione dell'oggetto posto al n. 2 dell'ordine del giorno, sono entrati in aula i Consiglieri Torti Remoaldo e Crepaldi Franco. Pertanto i Consiglieri presenti sono n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 108 del Dlg. 77/1995;

Visto l'art.8 comma 1 lett. a) del DL 444/95 convertito in Legge n. 539/95, che ha prorogato al 30/06/1996 il termine previsto dal succitato art. 108 Dlg. 77/95 per l'adeguamento dei Regolamenti di Contabilità degli Enti Locali;

Visto il nuovo Regolamento comunale di contabilità predisposto dall'Ufficio di Segreteria Comunale;

Ritenuto che lo stesso sia conforme alle disposizioni di cui al Dlg. 77/95;

Visti i pareri favorevoli resi dal Segretario Comunale a sensi dell'art. 53 Legge 142/1990 sotto il profilo della regolarità tecnica e Contabile nonché sotto il profilo della legittimità;

Visto il Dlg. 77/1995;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n.10 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, resi in forma palese

DELIBERA

1. approvare il nuovo Regolamento Comunale di Contabilità composto di n. 73 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI **MOLINO DEI TORTI**

Provincia di **ALESSANDRIA**

REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'

I N D I C E G E N E R A L E

Art.	O G G E T T O	Art.	O G G E T T O	
	CAPO I NORME GENERALI		CAPO IX CONTO ECONOMICO	
1	Oggetto e scopo del regolamento	34	Conto economico	
2	Disciplina delle procedure	35	Conto economico - Allegati	
3	Conoscenza dei risultati delle gestioni di funzioni o servizi	36	Prospetto di conciliazione	
4	Competenze dei soggetti dell'Amministrazione	37	Sistema di contabilità economica	
	CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO		CAPO X CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI	
5	Organizzazione del servizio finanziario	38	Conto del patrimonio	
6	Disciplina dei pareri di regolarità contabile	39	Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari	
7	Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni	40	Registri dell'inventario	
8	Contabilità fiscale	41	Consegna dei beni	
	CAPO III BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE		42	Valutazione dei beni
9	Bilancio di previsione	43	Gestione dei beni	
10	Predisposizione del bilancio di previsione	44	Aggiornamento dei registri degli inventari	
11	Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti	45	Categorie di beni non inventariabili	
12	Conoscenza dei contenuti del bilancio	46	Riepilogo annuale degli inventari	
13	Allegati al bilancio di previsione	47	Beni mobili non registrati	
	CAPO IV GESTIONE DEL BILANCIO		CAPO XI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA	
14	Utilizzazione fondo di riserva	48	Funzioni dell'organo di revisione - Insediamento	
15	Salvaguardia degli equilibri di bilancio	49	Limiti agli incarichi - Deroga	
16	Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali	50	Locali e mezzi dell'organo di revisione	
17	Verifica dei parametri di gestione	51	Cessazione dall'incarico	
	CAPO V REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI		52	Revoca dell'ufficio - Decadenza - Procedure
18	Registri contabili obbligatori		CAPO XII CONTROLLO DI GESTIONE	
19	Mastro della contabilità	53	Funzioni del controllo di gestione	
20	Registri contabili - Servizio economale	54	Processo operativo del controllo di gestione	
	CAPO VI GESTIONE DELLE ENTRATE	55	Caratteristiche del controllo di gestione	
21	Accertamento delle entrate - Comunicazioni	56	Principi del controllo di gestione	
22	Emissione degli ordinativi di incasso	57	Struttura organizzativa del controllo di gestione	
23	Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse	58	Centri di costo	
24	Emissione dei ruoli di riscossione		CAPO XIII TESORERIA COMUNALE - VERIFICHE DI CASSA	
25	Vigilanza sulla gestione delle entrate	59	Affidamento del servizio di tesoreria - Procedura	
	CAPO VII GESTIONE DELLE SPESE	60	Operazioni di riscossione	
26	Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti di impegno - Registrazione degli impegni	61	Rapporti con il tesoriere	
27	Liquidazione delle spese	62	Verifiche straordinarie di cassa	
28	Pagamento delle spese - Modalità di pagamento	63	Notifica delle persone autorizzate alla firma	
	CAPO VIII RENDICONTO DELLA GESTIONE		CAPO XIV SERVIZIO DI ECONOMATO - AGENTI CONTABILI	
29	Rendiconto della gestione - Procedure	64	Istituzione del servizio di economato	
30	Deliberazione del rendiconto della gestione	65	Competenze del servizio di economato	
31	Parametri di efficacia e di efficienza	66	Economo	
32	Conti economici di dettaglio	67	Anticipazioni	
33	Conto consolidato patrimoniale	68	Impegni	
		69	Buoni d'ordine	
		70	Pagamenti	
		71	Rendiconti	
			CAPO XV NORME FINALI E TRANSITORIE	
		72	Leggi ed atti regolamentari	
		73	Entrata in vigore del presente regolamento	

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

(Art. 2 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il presente regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante: "Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali".

2. Con il presente regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione nonché le procedure da seguire per la gestione delle entrate e delle spese del Comune.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Disciplina delle procedure

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il servizio di contabilità, che sono affidati all'area contabile, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3

Conoscenza dei risultati della gestione di funzioni o servizi

(Art. 2, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per l'esercizio di funzioni o servizi comunali sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.

2. Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 12 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma 1.

3. Il responsabile dei servizi finanziari di cui al successivo art. 5 ha facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elementi forniti.

Art. 4

Competenze dei soggetti dell'Amministrazione

(Art. 2, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Ai fini della programmazione, adozione od attuazione dei provvedimenti di gestione viene fatto rinvio alle norme dell'ordinamento delle autonomie locali, allo statuto, ed alle altre norme vigenti nonché al presente regolamento.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Art. 5

Organizzazione del servizio finanziario

(Art. 3, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. E' responsabile del servizio finanziario il Segretario Comunale.
2. Ai soli fini dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa, il responsabile del servizio finanziario si identifica con il dipendente comunale di qualifica non inferiore alla VI addetto al servizio contabilità.

Art. 6

Disciplina dei pareri di regolarità contabile

(Art 3, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e di determinazione del responsabile del servizio potranno essere apposti:
 - a) sulla camicia della proposta di deliberazione o di determinazione, camicia che dovrà essere regolarmente conservata agli atti. Sia la deliberazione che la determinazione dovranno richiamare, in questo caso, il "parere in atti";
 - b) sulle premesse delle deliberazioni o determinazioni. In questo caso il parere, anche in parte prestampato, dovrà essere sottoscritto almeno nell'originale.
2. I pareri dovranno essere rilasciati entro due giorni, salvo i casi di urgenza.

Art. 7

Segnalazione obbligatoria dei fatti e delle valutazioni

(Art. 3, comma 6, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il responsabile finanziario ha l'obbligo di segnalare, per iscritto, al Sindaco e all'organo di

revisione, entro dieci giorni dalla conoscenza, fatti, situazioni e valutazioni che comunque possano pregiudicare gli equilibri del bilancio.

2. Il responsabile finanziario, in ogni caso, entro il giorno 15 del mese di settembre invierà al Sindaco e all'organo di revisione, una dettagliata relazione al fine di evidenziare le eventuali iniziative atte ad assicurare la regolarità della gestione sotto il profilo degli equilibri del bilancio.

Art. 8 **Contabilità fiscale**

1. Per le attività esercitate dall'Ente in regime d'impresa - attività commerciali - le scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA, osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell'ente.

CAPO III

BILANCIO DI PREVISIONE - PREDISPOSIZIONE

Art. 9

Schema del bilancio di previsione

1. Entro il giorno 15 Settembre, di ogni anno, il responsabile del servizio finanziario, dovrà mettere a disposizione dell'assessore preposto lo schema di bilancio per l'esercizio successivo già compilato fino alla colonna relativa alle previsioni dell'anno in corso, aggiornate di tutte le variazioni apportate e corredato degli allegati di cui al successivo art. 13.

Art. 10

Predisposizione del bilancio di previsione

(Art. 16 comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale, sono predisposti dalla Giunta Comunale e presentati al Consiglio Comunale entro il 30 settembre dell'anno precedente quello cui si riferiscono.

2. Allo schema di bilancio dovranno essere allegati: la relazione dell'organo di revisione nonché il parere del Segretario comunale.

3. Entro lo stesso termine i detti elaborati saranno depositati nella Segreteria Comunale a disposizione dei consiglieri che ne potranno prendere visione durante l'orario di ufficio.

4. Del deposito sarà dato preventivo avviso a tutti i consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica delle convocazioni per le adunanze consiliari.

Art. 11

Bilancio di previsione - Presentazione di emendamenti

(Art. 16 comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 5 giorni dal deposito di cui al comma 3 del precedente art. 10, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta Comunale.

2. Gli emendamenti:

a) dovranno essere fatti nella forma scritta;

b) non potranno determinare squilibri di bilancio.

3. Gli emendamenti dovranno essere depositati nella segreteria comunale entro 3 giorni dalla loro presentazione, corredati del parere: dell'organo di revisione, del segretario comunale.

4. Dell'avvenuto deposito di emendamenti al bilancio dovrà essere data notizia ai Consiglieri con l'avviso di convocazione.

Art. 12
Conoscenza dei contenuti del bilancio
(Art. 4, comma 7, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati è assicurata mediante la messa a disposizione di tali documenti, durante l'orario d'ufficio, presso gli uffici Comunali per la libera visione da parte di chiunque e per giorni 30 successivi, all'esecutività del bilancio, previa pubblicazione all'albo Pretorio del relativo avviso di deposito;

Art. 13
Allegati al bilancio di previsione
(Art. 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il bilancio di previsione, in aggiunta agli elaborati previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e da altre disposizioni di legge, dovrà essere dotato, per farne parte integrante, degli allegati di svolgimento e dei quadri riepilogativi stabiliti con il regolamento di cui all'art. 114 del succitato D.Lgs.

2. Il responsabile dei servizi finanziari, di sua iniziativa, a richiesta dell'amministrazione, potrà dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una più chiara lettura del bilancio.

CAPO IV GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 14

Utilizzazione fondo di riserva

(Art. 8 comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Le deliberazioni della Giunta Comunale relative all'utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.

Art. 15

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

(Artt. 36, comma 2, e 37, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il Consiglio comunale provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi almeno una volta all'anno e, più precisamente, entro il 30 settembre.

2. Nella seduta di cui al precedente comma 1 il Consiglio comunale riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

3. Per i debiti oggetto di sentenza o di transazione giudiziaria, il riconoscimento del debito potrà avvenire in ogni tempo.

Art. 16

Depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali

(Art. 63 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali saranno disposti con determinazione del responsabile dei servizi finanziari.

2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.

3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.

4. Ai prelievi e alle restituzioni dei depositi si provvederà con regolari determinazioni del responsabile dei servizi finanziari.

Art. 17

Verifica dei parametri di gestione

(Art. 70, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Al funzionario responsabile del servizio è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all'art. 70, comma 5, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

2. Osservando uno scostamento negativo dei parametri di cui al primo comma, il responsabile del servizio dovrà darne comunicazione immediata al Sindaco ed all'organo di revisione.

CAPO V
REGISTRI CONTABILI OBBLIGATORI

Art. 18
Registri contabili obbligatori

1. All'Ufficio preposto al servizio di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio, fanno capo le responsabilità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili:

- 1) mastro della contabilità;
- 2) registri degli inventari;
- 3) registri per il servizio economale;
- 4) registro delle fatture;
- 5) registro di carico e scarico dei registri vidimati e bollettari di riscossione.

Art. 19
Mastro della contabilità

1. Per mastro della contabilità si intende un registro rilegato o a schede mobili comprendente:

- A) il giornale di cassa dell'entrata;
- B) il mastro dell'entrata;
- C) il carico dei ruoli;
- D) il giornale di cassa della spesa;
- E) il mastro della spesa;
- F) il registro degli impegni sul bilancio pluriennale.

2. Tutti i registri di cui al primo comma, anche se il servizio è informatizzato, dovranno esporre, in ogni caso, i seguenti elementi:

A) giornale di cassa dell'entrata:

- a.1 numero progressivo;*
- a.2 data di emissione;*
- a.3 riferimento al bilancio;*
- a.4 importo, distintamente per competenza e residui;*
- a.5 prospetto delle riscossioni effettuate trimestralmente.*

B) mastro dell'entrata

- b.1 riferimento al bilancio distintamente per la competenza e per i residui;*
- b.2 variazioni al bilancio;*
- b.3 estremi degli accertamenti;*
- b.4 elementi degli ordinativi emessi distintamente per la competenza e per i residui;*
- b.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.*

C) carico dei ruoli

- c.1 data di consegna al concessionario;*
- c.2 natura del ruolo - indicazione se di competenza o dei residui;*
- c.3 tributi iscritti a ruolo;*
- c.4 ammontare del ruolo;*
- c.5 compensi al concessionario distintamente a carico del comune ed a carico del contribuente;*
- c.6 date di scadenza e l'ammontare di ciascuna rata.*

D) giornale di cassa della spesa

- d.1 numero progressivo;*
- d.2 data di emissione;*
- d.3 riferimento al bilancio;*
- d.4 importo, distintamente per competenza e residui;*
- d.5 prospetto dei pagamenti effettuati trimestralmente.*

E) mastro della spesa

- e.1 riferimenti al bilancio distintamente per la competenza e per i residui;*
- e.2 variazioni al bilancio;*
- e.3 estremi degli impegni;*
- e.4 elementi dei mandati emessi distintamente per la competenza e per i residui;*
- e.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.*

F) Registro degli impegni sul bilancio pluriennale

- f.1 anno di riferimento;*
- f.2 estremi dei provvedimenti di impegno;*
- f.3 ammontare degli impegni distintamente per anno.*

Art. 20

Altri registri contabili: inventari - servizio economale

1. La tenuta dei registri degli inventari trova disciplina nel successivo capo X.
2. La tenuta dei registri economali sarà disciplinata da apposito regolamento.
3. Il registro delle fatture deve contenere tutti gli elementi della fattura nonché della liquidazione e del pagamento.
4. Il registro di carico e scarico di tutti i registri e di tutti i bollettari di riscossione di cui al precedente art. 18, c. 1, n. 5, sarà tenuto dall'economista comunale.

CAPO VI
GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 21

Accertamento delle entrate - Comunicazioni

(Art. 23 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette, al responsabile del servizio finanziario:
 - a) il frontespizio riepilogativo dei ruoli entro cinque giorni dal ricevimento dei detti elaborati da parte del "Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici" o delle equivalenti comunicazioni per le altre forme di riscossione stabilite dalla legge;
 - b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o dei ruoli, entro cinque giorni successivi all'accertamento;
 - c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione dell'impegno di spesa, copia della relativa deliberazione o determinazione di impegno entro i cinque giorni successivi alla loro adozione;
 - d) per le altre entrate, entro cinque giorni dal ricevimento, copia dell'atto dal quale trova origine l'accertamento.
2. Quando il responsabile del procedimento è anche responsabile del servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
3. Le annotazioni degli accertamenti sul mastro dovranno avere luogo entro il giorno successivo non festivo, sì che la differenza, rispetto alla previsione, costituisca la parte ancora da realizzare.

Art. 22

Emissione degli ordinativi di incasso

(Art. 24 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal tesoriere dell'ente in corrispondenza di ordinativi di incasso da staccarsi da apposito bollettario.
2. Gli ordinativi d'incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 24, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Gli ordinativi di incasso sono sottoscritti dal responsabile dei servizi finanziari o di ragioneria come identificato con il precedente art. 5, comma 1 e dal Sindaco.

Art. 23

Incaricati interni della riscossione - Versamento delle somme riscosse

(Art. 25 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. L'economo e gli altri agenti contabili, designati con deliberazione della Giunta Comunale, effettueranno il versamento delle somme riscosse alla tesoreria comunale previa emissione di ordini di incasso alle scadenze previste dagli appositi regolamenti o atti di incarico.
2. Ove le dette scadenze ricadano in giorno festivo o di chiusura dell'ufficio del Tesoriere, il versamento dovrà essere fatto entro il 1° giorno non festivo o di apertura successivo.

Art. 24

Emissione dei ruoli di riscossione

1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emessi nel rispetto delle procedure fissate dalla legge.
2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regolamenti.
3. Prima della consegna per la riscossione i ruoli dovranno essere caricati nell'apposito registro di cui al precedente articolo 19, comma 2, lettera c).
4. L'avvenuta consegna all'incaricato della riscossione dovrà risultare da apposita ricevuta.

Art. 25

Vigilanza sulla gestione delle entrate

1. Il Segretario comunale e i responsabili dei servizi, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a curare, sotto la loro personale responsabilità, che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate trovino puntuale riscontro operativo e gestionale, redigendo, entro due giorni, apposita relazione per riferire al Sindaco ed all'organo di revisione qualora rilevi fatti o eventi che possano arrecare pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione ed al risultato finale della gestione.
Con la stessa relazione dovranno essere proposti i provvedimenti da adottare per rimuovere le irregolarità.

CAPO VII GESTIONE DELLE SPESE

Art. 26

Termini e modalità di comunicazione dei provvedimenti d'impegno registrazione degli impegni

(Art. 27, comma 8, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I responsabili dei procedimenti concernenti l'assunzione dei seguenti atti:
 - a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
 - b) di impegno per spese finanziate con mutui a specifica destinazione o relativo prefinanziamento;
 - c) di impegni per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;
 - d) di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
 - e) degli altri impegni di spesa;dovranno trasmetterne copia al servizio finanziario contestualmente alla loro adozione.
2. Quando il responsabile di procedimento é anche responsabile del servizio non é richiesta alcuna comunicazione.
3. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l'ufficio di ragioneria dovrà prontamente annotare, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento, gli impegni assunti e scadenti nell'esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell'assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.
4. In mancanza del piano esecutivo di gestione e dei responsabili del procedimento, il segretario comunale comunicherà alla Giunta comunale i nuovi impegni da assumere.

Art. 27

Liquidazione delle spese

(Art. 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. La liquidazione avviene attraverso le seguenti tre fasi:
 - **LIQUIDAZIONE TECNICA:** consiste nell'accertamento, da parte dei responsabili dei servizi e/o degli uffici interessati, che la fornitura, il lavoro o la prestazione non solo siano stati eseguiti, ma che siano state rispettate le condizioni contrattuali, i requisiti merceologici, tipologici e le norme dell'arte che furono concordate; tale accertamento può risultare da una relazione, da una certificazione o da un visto apposto sulla fattura.
 - **LIQUIDAZIONE CONTABILE:** consiste nelle seguenti verifiche da parte del responsabile dell'ufficio:
 - che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
 - che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile;
 - che la spesa sia di competenza dell'esercizio;
 - che i conteggi esposti siano esatti;
 - che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale.
 - **LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA:** consiste nell'adozione del provvedimento formale (determinazione) di liquidazione sulla base dell'impegno e delle liquidazioni tecnica e contabile prima indicate.
2. Le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone

una fotocopia, debbono essere restituite, entro il secondo giorno non festivo, al fornitore, a cura del responsabile della liquidazione tecnica, con l'eccezione del difetto del titolo costitutivo, in capo all'ente, della pretesa sottostante obbligazione.

3. Alla liquidazione di spese fisse: stipendi, compensi e indennità fisse al personale dipendente, indennità di carica agli amministratori e consiglieri comunali, canoni di locazione e spese previste da contratti regolarmente approvati, premi assicurativi, rate di ammortamento di mutui passivi, provvedono direttamente i responsabili dei servizi competenti mediante note o elenchi nominativi da comunicare, debitamente sottoscritti, al responsabile della liquidazione amministrativa non oltre il quinto giorno precedente la scadenza.

4. Quando la liquidazione è relativa all'acquisto di beni durevoli o comunque soggetti ad essere inventariati, sull'originale del titolo dovranno essere trascritti gli estremi di registrazione nei corrispondenti registri di inventario.

Art. 28

Pagamento delle spese - Modalità di pagamento

(Art. 29 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto con l'emissione di regolare mandato, a mezzo del tesoriere comunale. E' ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del servizio di economato nel rigido rispetto delle procedure previste dalle norme di cui è successivo capo XIV.

2. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

3. I mandati relativi ai pagamenti di spese ricorrenti a scadenza determinata per i quali il tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizioni di legge, accordi contrattuali o norme speciali, devono essere emessi entro i trenta giorni successivi alla richiesta del tesoriere stesso e sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce la spesa.

4. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario o di ragioneria come identificato al precedente art. 5, c. 1, e dal Sindaco.

5. Dell'avvenuta emissione dei mandati deve essere data pronta comunicazione agli interessati.

6. Su richiesta scritta dei creditori, il responsabile del servizio finanziario, con espressa annotazione sul rispettivo mandato, potrà disporre che i mandati di pagamento siano estinti dall'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria con una delle seguenti modalità:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore,

b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario;

c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio in assegni postali localizzati con le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente qualora si riferiscano a partite singole superiori a L. 10.000.

8. I mandati di pagamento, accreditati o commutati ai sensi del presente articolo, si considerano titoli pagati agli effetti del conto del bilancio.

9. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi dell'operazione e il timbro del tesoriere.

Per le commutazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 6 devono essere allegati gli avvisi di ricevimento.

10. Nella convenzione di tesoreria saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni circolari.

CAPO VIII
RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 29

Rendiconto della gestione - Procedura

(Artt. 69, c. 2, e 105, c. 1/d, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, corredata della relazione dell'organo di revisione, dovrà essere depositata, unitamente ai relativi allegati, nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 20 giorni prima della spedizione degli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del rendiconto.

Art. 30

Deliberazione del rendiconto della gestione

(artt. 69, c. 2 e 105, c. 1/d, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione.

2. Il rendiconto deliberato è inviato all'organo regionale di controllo ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 45 - 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

Art. 31

Parametri di efficacia e di efficienza

(art. 70, c. 6, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall'art. 70 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 32

Conti economici di dettaglio

(art. 71, c. 8, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall'art. 71, comma 8, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 33

Conto consolidato patrimoniale

(art. 72, c. 6, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il Comune, almeno in questa prima fase di attuazione, non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo.

CAPO IX CONTO ECONOMICO

Art. 34

Conto economico

(art. 71, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti quegli elementi, di natura economica, non presenti nella contabilità finanziaria. Il sistema di contabilità economica prescelto dal Comune evidenzierà quindi, nel corso dell'esercizio finanziario, per permetterne successivamente la immediata rilevazione, i seguenti elementi non rilevabili nel conto del bilancio:

A — Componenti positivi:

- 1) Quote di ricavi contabilizzati nell'esercizio ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere riferite a tali esercizi (risconti passivi);
- 2) Ricavi di competenza dell'esercizio non rilevati che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuiti a tali esercizi (ratei attivi);
- 3) Variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- 4) Costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi (costi a carattere pluriennale che a fine esercizio vanno contabilizzati nello stato patrimoniale e ripartiti nei rispettivi esercizi di competenza);
- 5) Quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di chiusura dell'esercizio precedente, ma di competenza dell'esercizio in corso);
- 6) Quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati dalle quote non utilizzate che andranno ad interessare lo stato patrimoniale);
- 7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità iva);
- 8) Insussistenze del passivo (insussistenza o eliminazione di residui passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui);
- 9) Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggiori residui attivi);
- 10) Plusvalenze da alienazioni (maggior valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall'inventario).

B — Componenti negativi

- 1) Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nell'esercizio in corso, ma di competenza degli esercizi successivi);
- 2) Quote di spese contabilizzate nell'esercizio ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere rinviate a tali esercizi (risconti attivi);
- 3) Quote di costi non contabilizzate nell'esercizio che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite a tali esercizi (ratei passivi);
- 4) Variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
- 5) Quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti (il conto deve accogliere,

tramite storno dal conto del patrimonio, i costi di competenza contabilizzati nell'esercizio precedente);

6) Quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei coefficienti stabiliti dal comma 7 dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 77/1995, come segue:

- edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: 3 per cento;
- strade, ponti e altri beni demaniali: 2 per cento;
- macchinari, apparecchi, attrezzature e impianti: 15 per cento;
- attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20 per cento;
- automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: 20 per cento;
- altri beni: 20 per cento;

7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità iva);

8) Svalutazione dei crediti (accantonamento di quote di svalutazione atte a coprire eventuali rischi di inesigibilità);

9) Sopravvenienze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti in bilancio);

10) Insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi (minore riaccertamento di residui attivi);

11) Minusvalenze da alienazioni (minor valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall'inventario).

Art. 35

Conto economico - Allegati

(art. 71, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:

- a) incremento di immobilizzazioni per lavori interni;
- b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione;
- c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo;
- d) plusvalenze patrimoniali;
- e) minusvalenze patrimoniali;
- f) accantonamento per svalutazione crediti;
- g) oneri straordinari.

2. I detti prospetti, che dovranno essere costantemente aggiornati, nel loro insieme, vanno a costituire elementi integrativi della contabilità economica.

Art. 36

Prospetto di conciliazione

(art. 71, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I dati relativi al prospetto di conciliazione di cui all'art. 71, comma 9, del D.Lgs. n. 77/1995, non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:

PARTE PRIMA - ENTRATA

- a) elenco dei risconti passivi;
- b) elenco dei ratei attivi;
- c) elenco delle altre rettifiche del risultato finanziario.

PARTE SECONDA - SPESA

- a) elenco dei risconti attivi;
- b) elenco dei ratei passivi;
- c) elenco delle altre rettifiche del risultato finanziario.

Art. 37

Sistema di contabilità economica

(art. 74 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) il sistema di contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall'art. 71, commi 4, 5, 6 e 7, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

CAPO X
CONTO DEL PATRIMONIO - INVENTARI

Art. 38

Conto del patrimonio

(art. 72 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I dati relativi al conto del patrimonio non rilevabili dalla contabilità finanziaria e dai registri degli inventari di cui al successivo articolo 45 e dalla contabilità economica, dovranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:

- 1) costi pluriennali capitalizzati;
- 2) diritti reali su beni di terzi;
- 3) immobilizzazioni finanziarie;
- 4) titoli;
- 5) conti d'ordine;
- 6) patrimonio finanziario.

2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati altri elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto medesimo.

Art. 39

Impianto, tenuta e aggiornamento degli inventari

1. L'impianto, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari sono affidati all'economista comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.

Art. 40

Registri dell'inventario

1. L'inventario è costituito dai seguenti registri obbligatori, distinti per:

- 1) beni demaniali;
- 2) terreni (patrimonio indisponibile);
- 3) terreni (patrimonio disponibile);
- 4) fabbricati (patrimonio indisponibile);
- 5) fabbricati (patrimonio disponibile);
- 6) macchinari, attrezzature e impianti;
- 7) attrezzature e sistemi informatici;
- 8) automezzi e motomezzi;
- 9) mobili e macchine d'ufficio;
- 10) universalità di beni (patrimonio indisponibile);
- 11) universalità di beni (patrimonio disponibile);
- 12) riassunto generale degli inventari.

2. I registri di cui al comma 1 dovranno contenere ogni elemento utile anche al fine di consentire la pronta rilevazione dei dati relativi all'ammortamento distintamente per servizio nonché

per la rilevazione dei dati per la compilazione del conto del patrimonio.

3. I registri degli inventari, prima dell'uso, dovranno essere sottoposti alla vidimazione da parte del sindaco con la procedura seguita per la vidimazione dei registri del servizio IVA.

4. Della consegna dei registri degli inventari, prima dell'uso, dovrà essere presa nota nel "registro di carico e scarico" dei registri e dei bollettari di cui al precedente art. 18 comma 1/5.

Art. 41

Consegna dei beni

1. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, al responsabile del servizio, dovrà essere redatto, in duplice copia, apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, dall'economista e dal segretario comunale.

I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati rispettivamente dall'economista e dal consegnatario.

2. Per i beni mobili dovrà essere esposto, in ogni locale, in modo ben visibile, l'elenco descrittivo dei beni ivi conservati.

Art. 42

Valutazione dei beni

1. Quando il valore dei beni da inventariare non corrisponde alla fattura da liquidare (ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), il valore da attribuire al bene sarà determinato dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale con relazione da acquisire agli atti dell'economista.

2. Quando, per qualsiasi altra ragione, non fosse possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di acquisto, il valore sarà attribuito dal responsabile del servizio.

Art. 43

Gestione dei beni

1. Alla gestione dei beni sono preposti i responsabili dei singoli servizi che assumono, in tale veste, la qualifica di "INCARICATO CONSEGNETARIO DEI BENI".

2. I soggetti di cui al precedente comma hanno la piena responsabilità della conservazione dei beni avuti in consegna e hanno l'obbligo di rendere, annualmente, il conto della gestione.

Art. 44

Aggiornamento dei registri degli inventari

1. I registri degli inventari, nel corso dell'esercizio, dovranno essere costantemente aggiornati sulla scorta dei seguenti elementi:

a) acquisti e alienazioni;

b) interventi modificativi rilevabili dalla contabilità finanziaria (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, ecc.) che incidano direttamente sul valore dei beni;

c) interventi modificativi non rilevabili dalla contabilità finanziaria (ammortamenti, rimanenze, ecc.).

2. Dagli inventari devono, comunque, essere rilevate tutte quelle variazioni che, direttamente o indirettamente, andranno ad incidere sul conto del patrimonio così come definito dall'art. 72 del D.Lgs. 25/2/1995, n. 77.

3. Sulle fatture relative all'acquisto di beni soggetti ad inventariazione dovranno essere annotati gli estremi della loro iscrizione nei registri degli inventari. Nessuna liquidazione potrà essere fatta in assenza degli estremi della detta annotazione.

4. Copia di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa per l'acquisto di beni da inventariare dovrà essere trasmessa all'economista per la conservazione.

Art. 45

Categorie di beni non inventariabili

(art. 72, comma 8, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:

a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;

b) gli attrezzi in normale dotazione degli automezzi;

c) gli attrezzi di lavoro in genere;

d) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a L.500.000 ; esclusi quelli contenuti nella universalità dei beni.

Art. 46

Riepilogo annuale degli inventari

1. Ai fini della rilevazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio, entro il 31 agosto di ogni anno, l'economista comunale dovrà trasmettere, al responsabile dei servizi finanziari, un prospetto dal quale rilevare, distintamente per servizio, ogni elemento utile allo scopo.

Art. 47

Beni mobili non registrati

(art. 117, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. In fase di prima applicazione i beni mobili di uso pubblico acquistati prima del 1 gennaio 1991 si considerano interamente ammortizzati.

2. I beni mobili patrimoniali (ad esclusione dei titoli di rendita) vanno regolarmente ammortizzati.

CAPO XI
REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

Art. 48

Funzioni dell'organo di revisione - Insediamento
(art. 105, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare, la giunta comunale ed il segretario;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine di giorni 30, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla giunta comunale. La relazione deve contenere l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- f) verifiche di cassa.

2. L'organo di revisione dovrà insediarsi entro 10 giorni dalla notifica della nomina. Dell'insediamento, da tenersi alla presenza del Sindaco, del Segretario Comunale, sarà redatto apposito verbale.

Art. 49

Limiti agli incarichi - Deroga
(art. 104, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Al fine di assicurarsi particolari professionalità, il consiglio comunale può procedere alla elezione del revisore e in deroga al limite degli incarichi posti dall'art. 104, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

2. La deliberazione consiliare di nomina dovrà, eventualmente, motivare la deroga.

3. L'affidamento dell'incarico di revisore è subordinata alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1, dell'art. 104 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 50

Locali e mezzi dell'organo di revisione

(art. 105, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. All'organo di revisione sono assegnati i locali ed i mezzi idonei per lo svolgimento della sua attività.

Art. 51

Cessazione dall'incarico

(art. 101, comma 3/c, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il revisore cessa dall'incarico se, per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato.

2. La cessazione dall'incarico sarà dichiarata con deliberazione del consiglio comunale osservando tutte le procedure di cui al successivo art. 52.

Art. 52

Revoca dall'ufficio - Decadenza - Procedura

(art. 101, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. La revoca dall'ufficio di revisione prevista dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, sarà disposta con deliberazione del consiglio comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.

2. Il sindaco, sentito il responsabile dei servizi finanziari, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando 10 giorni per le controdeduzioni.

3. La deliberazione sarà notificata all'interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.

4. Il consiglio comunale, nella stessa seduta, darà corso alla sostituzione.

CAPO XII CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 53

Funzioni del controllo di gestione

(art. 39 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. E' istituito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 del D.Lgs. 30 febbraio 1993, n. 29 e 39 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, il CONTROLLO DI GESTIONE al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 54

Processo operativo del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi:
- a) PREVISIONE: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operativi dell'Ente;
 - b) CONSUNTIVAZIONE: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;
 - c) PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati;
 - d) VALUTAZIONE: consiste nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati dall'Ente.

Art.55

Caratteristiche del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- a) GLOBALITA': deve comprendere l'intera attività organizzativa dell'Ente;
 - b) PERIODICITA': l'attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l'analisi dei dati raccolti;
 - c) TEMPESTIVITA': le informazioni rilevate sull'andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell'Ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, deve pervenire al "nucleo di valutazione" o altro organismo similare che sarà istituito all'interno dell'ente con la massima tempestività, o, in mancanza, dai responsabili di tutti i servizi.

Art. 56
Principi del controllo di gestione

1. I principi del controllo di gestione consistono:

a) **CONTROLLO DEI COSTI.** Il controllo dei costi consiste nella rilevazione e nella valutazione sistematica dei costi sostenuti dall'Ente in tutte le sue articolazioni, secondo i principi della contabilità finanziaria ed economica, allo scopo di determinarne la competenza, la responsabilità e la destinazione;

b) **EFFICIENZA GESTIONALE.** L'analisi dei costi rilevati è finalizzata alla valutazione del grado di convenienza e di economicità dei sistemi gestionali dei servizi. L'efficienza gestionale, pertanto, viene valutata raffrontando i costi sostenuti ai risultati conseguiti.

c) **EFFICACIA GESTIONALE.** La verifica della efficacia gestionale viene valutata in rapporto al grado di raggiungimento degli obiettivi previsti; d) **RESPONSABILITA'** (intesa come responsabilità attiva). Ogni responsabile di servizio deve avere la possibilità di controllo dell'andamento dei costi in modo da poter incidere in maniera significativa sulla loro determinazione.

Art.57
Struttura organizzativa del controllo di gestione

1. La dimensione demografica del Comune non consente la istituzione di una autonoma struttura operativa (nucleo di valutazione) per un idoneo controllo di gestione.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, l'attivazione del controllo di gestione potrà essere oggetto di apposita convenzione con enti di dimensioni superiori dotati di detta struttura operativa.

3. In sede di stipulazione della convenzione di cui al comma precedente, potranno essere definite, agli effetti dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, cadenze diverse da quelle previste dal precedente art. 60, comma 1.b, del presente regolamento.

Art. 58
Centri di costo

1. Ai fini organizzativi del controllo di gestione, non istituendo questo comune i centri di costo, il controllo medesimo è affidato ai responsabili dei singoli servizi come identificati nella pianta organica del personale dipendente.

CAPO XIII

TESORERIA COMUNALE-VERIFICA DI CASSA

Art. 59

affidamento del servizio di tesoreria-Procedura

(art.52 del D.Lgs.25 febbraio 1995,n.77)

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.

2. Il servizio di tesoreria, previsto dall'art. 51 del Dlgs. 77/95 è affidato (secondo l'art. 52 del Dlgs. 77/95)sulla base di uno schema di convenzione, mediante gara di licitazione privata.

3. Il bando di licitazione privata dovrà contenere le indicazioni essenziali per la partecipazione e fissare il limite di tempo entro il quale gli Istituti interessati possono presentare istanza.

4. La scelta viene al miglior offerente, sulla base di diversi elementi , tra cui almeno i seguenti e secondo criteri obiettivi predeterminati:

a) assoluta gratuità del servizio, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per stampati, bolli,postali e simili;

b) compensazione di valuta per operazioni effettuate nello stesso giorno;

c) determinazione dei tassi attivi e passivi con esclusivo riferimento al tasso ufficiale di sconto con la condizione che la misura non può in ogni caso essere inferiore o superiore di uno/due punti a detto T.U.S.;

d) entità delle sponsorizzazioni che l'Istituto ritiene di poter elargire a favore di Enti ed Associazioni per eventuali iniziative culturali,sportive, turistiche,sociali ed assistenziali e le condizioni a favore del personale dipendente per gli eventuali rapporti bancari;

e) durata del rapporto: anni 5.

5. al Tesoriere può essere affidata la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, con modalità stabilite mediante apposita convenzione.

Art. 60

Operazioni di riscossione

(art. 56 del D.Lgs. del 25 febbraio 1995, n. 77)

1. I modelli necessari per il rilascio delle quietanze di riscossione effettuate dal Tesoriere saranno forniti direttamente dal Comune. Il tesoriere, tuttavia, potrà provvedersi direttamente tali modelli dopo averne concordato il contenuto con il servizio finanziario del Comune. In questo ultimo caso non potrà richiedere alcun rimborso di spesa.

2. Le operazioni di riscossione eseguite dovranno essere comunicate, con appositi elenchi, almeno ogni settimana.

3. La prova documentale delle riscossioni dovrà essere messa a disposizione dell'ufficio finanziario del Comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.

Art. 61

Rapporti con il tesoriere

1. I rapporti con il tesoriere comunale sono stabiliti e disciplinati: dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali e dall'apposita convenzione.

2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche sull'andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti al tesoriere e alla ragioneria comunale, dalle rispettive scritture e registrazioni, possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.

Art. 62

Verifiche di cassa

(art. 64, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. Il responsabile dei servizi finanziari può eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.

Art. 63

Notifica delle persone autorizzate alla firma

1. Le generalità dei funzionari autorizzati a sottoscrivere i mandati di pagamento, gli ordinativi d'incasso ed i rispettivi elenchi di trasmissione, sono comunicate dal sindaco al tesoriere.

2. Con la stessa comunicazione dovrà essere depositata la relativa firma.

CAPO XIV
SERVIZIO DI ECONOMATO AGENTI CONTABILI

Art. 64

Istituzione del servizio di economato

(Art. 3, comma 7, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)

1. E' confermato, in questo comune, il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.

2. L'economato è istituito come servizio autonomo, con proprio responsabile, nominato dalla Giunta Comunale.

Art. 65

Servizio di Economato

E' affidato all'economo il pagamento delle seguenti spese:

- a) minute spese correlate a prestazioni, forniture e provviste occorrenti al funzionamento dei servizi comunali di carattere urgente e per le quali il fornitore richiede il pagamento a pronta cassa, sino all'importo di Lire 400.000 oltre I.V.A.;
- b) spese a costo fisso o comunque predeterminato (spese postali, spese per inserzione sul FAL, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Bollettino delle Regioni e simili);
- c) spese dipendenti da servizi di Stato affidati al Comune;
- d) spese d'urgenza in caso di calamità naturali;
- e) anticipazioni per le spese di viaggio e di missione di amministratori e dipendenti, nei limiti di legge.

Art. 66

Economo

1. Il servizio di economato è affidato al dipendente incaricato che assume la qualifica di economo e la responsabilità dell'agente contabile di diritto.

2. La Giunta Comunale individua con proprio provvedimento, nell'ambito del personale dipendente di ruolo, con qualifica funzionale non inferiore alla sesta, l'incaricato delle funzioni di Economo.

3. L'Economo deve rendere conto della sua gestione alla Giunta Comunale.

4. All'incaricato del servizio di economato è corrisposta l'indennità di maneggio valori di cassa come previsto, tempo per tempo, dagli accordi collettivi di lavoro concernenti il personale degli Enti Locali.

Art. 67

Anticipazioni

1. Per il pagamento delle spese previste dal presente Regolamento, vengono disposte anticipazioni a favore dell'Economo in esecuzione di deliberazioni della Giunta Comunale.

2. L'Economo non può fare delle somme ricevute in anticipazione un uso diverso da quello

per cui sono state concesse.

3. L'Economo deve tenere apposito registro di entrata e di uscita per annotarvi ogni anticipazione ed i successivi rimborsi nonché i pagamenti effettuati in relazione alle anticipazioni ed ai rimborsi anzidetti.

Art.68

Impegni

1. Per ciascuno esercizio, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il termine dell'esercizio precedente, viene determinata ed impegnata, la somma occorrente per il servizio di Economato.

2. Tale somma, ove necessario e previa deliberazione della Giunta Comunale, potrà essere integrata in corso d'esercizio.

Art. 69

Buoni d'ordine

I buoni d'ordine dell'Economo devono contenere, ai sensi di legge, per gli effetti nei confronti di terzi, l'attestazione della copertura finanziaria della spesa nell'ambito delle somme impegnate con la deliberazione di cui all'art.68

Art. 70

Pagamenti

1. Ai pagamenti l'Economo provvede, nei limiti delle anticipazioni avute e dell'impegno assunto, con buoni staccati da speciale registro madre e figlia.

2. I buoni di pagamento dovranno indicare l'esercizio, il capitolo cui va imputata la spesa, il creditore, la causale del pagamento e dovranno essere firmati dall'Economo e vistati dal Segretario.

Art. 71

Rendiconti

1. L'Economo presenta con periodicità trimestrale un rendiconto dei pagamenti effettuati, corredato di tutti i buoni e dei documenti giustificativi delle spese effettuate.

2. Il rendiconto dell'Economo viene deliberato dalla Giunta Comunale.

3. Ad esecutività della deliberazione suddetta, gli importi rendicontati sono rimborsati con mandato di pagamento all'economo.

4. Il rendiconto della gestione è presentato dall'Economo entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77.

CAPO XV
Norme finali e transitorie

Art. 72
Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- a) i regolamenti comunali;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali;
- c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia.


Art. 73
Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'Albo Pretorio comunale con le modalità previste dallo statuto.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del
con atto n.;
- 2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
- 3) E' stato esaminato dal Comitato Regionale di Controllo sugli atti dei Comuni (Co.Re.Co.)
nella seduta del n.;
- 4) E' stato affisso all'albo pretorio comunale dal al per 15
giorni consecutivi;
- 5) E' entrato in vigore il

Data



Il Segretario Comunale

.....



Comune di Molino dei Torti
 Provincia di Alessandria

Articoli 53 e 55 Legge 142/1990

Seduta del Consiglio Comunale del 25/06/1996

oggetto proposta di deliberazione:

ESAME ED APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'.

Si attesta la copertura finanziaria della spesa relativa al capitolo

Il Segretario Comunale

Si esprime parer favorevole di regolarità tecnica

Il Segretario Comunale

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnico-contabile

Il Segretario Comunale

Si esprime parere favorevole di legittimità

Il Segretario Comunale

Molino dei Torti, 25 giugno 1996.

PARERI INTERNI

In ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

L'addetto al servizio

In ordine alla regolarità tecnico-contabile: FAVOREVOLE

L'addetto al servizio

Molino dei Torti, 25 giugno 1996

